

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

Accesso a procedimenti medico-legali sfocianti nel congedo assoluto di appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia

(Roma, febbraio 2015)

FATTO

Il signor, in data 11 dicembre 2014, nell'interesse di diversi soggetti appartenenti, od appartenuti, alle Forze Armate ovvero alle Forze di polizia, destinatari di provvedimenti di congedo assoluto per riforma con atti emessi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere sezioni 1[^] e 2[^] del Dipartimento militare di Medicina legale di, chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti medico-legali interessanti i predetti soggetti.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor, in data 7 gennaio 2015 adiva la Commissione affinchè si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 gennaio 2015, invitava il ricorrente a documentare la sua legittimazione alla presentazione delle istanze di accesso in questione ed a ricorrere dinanzi alla Commissione, nell'interesse dei soggetti da cui assumeva di esser stato delegato in tal senso, salvo l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio.

Il signor, in data 8 febbraio 2015, inviava gli atti di delega alla presentazione delle istanze di accesso in questione ed a ricorrere avverso il diniego opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione- ritenuto che il ricorrente abbia assolto l'onere di documentare la sua legittimazione a ricorrere, accoglie il ricorso, in considerazione del fatto che l'accessibilità ai documenti medico-legali in questione spetta ai soggetti rappresentati dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto si tratta di atti endoprocedimentali inerenti ai procedimenti sfociati nel congedo assoluto per riforma di tali soggetti.

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Accesso a documenti amministrativi inerenti un'istanza di conferimento con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

(Roma, aprile 2015)

FATTO

Il Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Militare Veterinario di, in data 12 gennaio 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti amministrativi pertinente al procedimento attivato a seguito della presentazione da parte dell'accendente di un'istanza di conferimento con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il signor, in data 10 marzo 2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento con il quale l'istanza di conferimento in questione era stata inoltrata all'autorità competente ed al parere espresso dal Capo del Reparto Veterinaria del Comando di Sanità e Veterinaria del Comando Logistico dell'Esercito.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, avendo ad oggetto la mancata ostensione di documenti endoprocedimentali, la cui accessibilità da parte del ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Accesso a documentazione inerente il rigetto di richiesta di corresponsione di indennità di mobilità'

(Roma, giugno 2015)

FATTO

Il signor, essendosi visto respingere dall'INPS la sua richiesta di corresponsione dell'indennità di mobilità, in data 11.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014, citata nel provvedimento con cui era stata rigettata tale richiesta, nonché la documentazione formata in sede istruttoria.

In data 30.3.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione della predetta nota del Ministero del lavoro e di due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Il signor insisteva nel chiedere l'accesso alla documentazione di cui era stata negata l'ostensione in data 30.3.2015.

L'Amministrazione, in data 23.4.2015, confermava il diniego di consentire l'accesso alla summenzionata nota del Ministero del lavoro, trattandosi di documento non detenuto dall'INPS, ed all'ulteriore documentazione richiesta, trattandosi di documenti non menzionati nella delibera di diniego dell'indennità di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento in materia di accesso agli e documenti amministrativi dell'INPS.

Il signor, in data 27.4.2015, adiva la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte in cui ci si duole del diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali la cui accessibilità al ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La sottrazione all'accesso di tali documenti non può esser giustificata sulla base della norma regolamentare richiamata dall'Amministrazione, che si riferisce esclusivamente a documenti relativi all'attività di consulenza prestata dall'Avvocatura dell'Istituto nonché da legali esterni.

L'Amministrazione, inoltre, dovrà inoltre provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinchè si possa pronunciare sulla stessa nella parte in cui si riferisce alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014. Nelle more dell'espletamento di tale incombente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione ed a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Partecipante a procedura selettiva di personale chiede di accedere al punteggio assegnato a lei stessa e agli altri candidati

(Roma, dicembre 2015)

FATTO

La ricorrente, dopo essere stata esclusa dal procedimento di selezione del personale da assegnare ai compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica (d.g. del 9.07.2015), ha chiesto di potere

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

accedere al punteggio assegnatole ed a quello attribuito ai candidati ammessi nonché ai titoli valutati per ciascuno di essi. Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

Chiarisce la ricorrente nell'istanza di avere già presentato un reclamo contro la sua esclusione successivamente respinto.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 9 ottobre 2015, ha accolto l'istanza relativamente alla richiesta di accesso dei documenti riguardanti la ricorrente stessa, ossia il verbale n. 1 della seduta del 20.07.2015 della commissione esaminatrice; l'amministrazione ha, invece, negato l'accesso a quelli riguardanti gli altri concorrenti ammessi ritenendo la ricorrente priva di un interesse qualificato. Specifica, poi, l'amministrazione che la commissione esaminatrice ha esaminato l'ammissibilità delle domande e che, pertanto, non è stato attribuito alcun punteggio alla ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale diniego la ricorrente ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione resistente, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha ribadito che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura per non avere correttamente compilato la domanda di ammissione al procedimento.

DIRITTO

La Commissione accoglie il ricorso.

La ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva in esame, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione essendo quest'ultima presunta dalla legge stessa.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
